

In seguito al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95581 del 29 aprile 2016 (G.U. del 18/07/2016), che ha reso operativo il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), e ai successivi Accordi Interconfederali sottoscritti dalle Parti Sociali Nazionali, per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e a prescindere dal CCNL applicato, è possibile richiedere, l'Assegno di solidarietà per riduzioni dell'attività lavorativa.

L'accesso è consentito anche ai dipendenti delle Organizzazioni datoriali e sindacali istitutive del Fondo, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse, indipendentemente dall'inquadramento aziendale e dal CCNL applicato.

Requisiti per l'accesso.

Per accedere all'assegno di solidarietà:

1. L'azienda deve essere in regola con la contribuzione dovuta a FSBA, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti, con le eccezioni previste dal Regolamento di FSBA in caso di trasferimento o trasformazione societaria, di imprese neo-costituite e di mutamento della natura giuridica;
2. i lavoratori dovranno avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3. in via sperimentale, dal primo gennaio 2019, viene sospeso il preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità (R.o.l., ex festività, banca ore, ecc.), ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente;
4. il numero dei lavoratori interessati alla riduzione di orario non può essere uguale o inferiore al numero dei lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito della solidarietà.

Misura della provvidenza.

L'assegno di solidarietà è corrisposto in misura pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati nell'accordo sindacale, nei limiti stabiliti dall'art. 30 del d.lgs 148/2015, per un importo massimo mensile, per l'anno 2019, di € 1.193,75 lordi (da rapportare su base oraria).

Durata.

E' prevista una durata massima della prestazione pari a 26 settimane nel biennio mobile, corrispondenti a 130 giornate di effettivo utilizzo, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, ed a 156 giornate di effettivo utilizzo, qualora l'orario di lavoro settimanale sia distribuito su 6 giorni. Nel conteggio non rientrano: le festività cadenti nel periodo di fruizione della prestazione; le ferie maturate nel corso dell'anno fino alla data di inizio della riduzione e successivamente, durante lo stesso periodo di riduzione, fruite nel periodo di validità dell'accordo. In entrambi i casi, è l'azienda che dovrà farsi carico del relativo costo.

Qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata ai fini del conteggio del massimale. Tali periodi sono conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda.

Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

Il periodo di riduzione previsto nell'accordo sindacale non potrà essere inferiore a 3 mesi.

Durante il periodo di riduzione, inoltre, non si potrà fare ricorso, in alcun modo, al lavoro straordinario.

L'assegno di solidarietà è alternativo, per tutta la durata del biennio mobile, all'assegno ordinario.

Contribuzione correlata.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 148/2015, anche per le prestazioni erogate da FSBA, trattandosi di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo ai fondi di gestione pubblica, è previsto,

al fine del conseguimento del diritto alla pensione, l'accredito della cd. "contribuzione correlata", calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010 n. 183, con riferimento ai periodi nei quali vi è l'intervento del Fondo.

Per le procedure da seguire, in ordine alla determinazione e all'accredito della contribuzione correlata, si rinvia alla [Circolare INPS n. 53 del 12/04/2019](#).

Si vuole solo anticipare, in questa sede, come ampiamente argomentato dalla su indicata Circolare, che al fine di rafforzare la tutela previdenziale del lavoratore, si è ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, l'onere del versamento della contribuzione correlata direttamente in capo a FSBA.

Procedure.

Per l'accesso alla prestazione, l'azienda (o un suo intermediario) dovrà adempiere alle procedure indicate nella seguente Check-list:

| Scadenza | Check | N. | Procedura | Link |
|---|--------------------------|----|---|--|
| Almeno 10 giorni prima dell'inizio della riduzione | <input type="checkbox"/> | 1) | Compilazione e sottoscrizione del verbale di accordo sindacale e della scheda di autodichiarazione allegata | Link verbale di accordo |
| | <input type="checkbox"/> | 2) | Compilazione e sottoscrizione del modulo per la trasmissione dell'accordo sindacale | Modulo trasmissione accordo |
| | <input type="checkbox"/> | 3) | Compilazione dell'allegato L2 (dipendenti in forza da gennaio 2016, comprese eventuali nuove assunzioni, cessazioni e trasformazioni e inclusi il titolare o i soci) | Allegato L2 |
| | <input type="checkbox"/> | 4) | Invio all'E.B.A.S., tramite posta certificata, della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) | Indirizzo posta certificata: ebas.sardegna@pec.it |
| Entro e non oltre 30 giorni dall'inizio effettivo della riduzione | <input type="checkbox"/> | 5) | Richiesta credenziali di accesso all'area riservata di FSBA | https://areariservata.fondofsba.it/ |
| | <input type="checkbox"/> | 6) | Presentazione della domanda di prestazione nell'area riservata di FSBA, previo caricamento del file contenente l'accordo sindacale sottoscritto. | https://areariservata.fondofsba.it/ Guida di utilizzo: http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/SINAWEB_PROCEDURE_UTENTE_AZIENDA_CONSULENTE_CENTRO_SERVIZI.pdf Help Desk Tecnico supporto@fondofsba.it |
| Entro il giorno 20 del mese successivo a quello a cui si riferisce la riduzione | <input type="checkbox"/> | 7) | Invio all'E.B.A.S. del modello F24 quietanzato da cui si evinca la quota versata all'Ente per il mese a cui si riferisce la riduzione | |
| | <input type="checkbox"/> | | Invio all'E.B.A.S. del rendiconto aziendale del mese a cui si riferisce la riduzione, da cui si evinca l'imponibile previdenziale per ciascun dipendente | Sezione "Emens" dell'area riservata ai Consulenti nel sito dell'INPS |
| | <input type="checkbox"/> | | Invio all'E.B.A.S. della giornaliera per il mese a cui si riferisce la riduzione, come da Libro Unico del Lavoro | |
| Entro e non oltre il trentesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la riduzione | <input type="checkbox"/> | 8) | Acquisizione, previo accesso nell'area riservata di FSBA, del file Uniemens nel formato xml e successiva rendicontazione delle ore/giornate di lavoro non prestate dai lavoratori destinatari della prestazione | https://areariservata.fondofsba.it/ Guida di utilizzo: http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/SINAWEB_PROCEDURE_UTENTE_AZIENDA_CONSULENTE_CENTRO_SERVIZI.pdf Help Desk Tecnico supporto@fondofsba.it |

L'EBAS interagisce, per conto di FSBA, con l'impresa nell'eventualità che la situazione contributiva non risulti regolare, chiedendo a quest'ultima eventuale ulteriore documentazione, e procede alla verifica dei requisiti necessari per l'accesso alla prestazione.

Nel caso di incongruenze tra quanto dichiarato nell'accordo sindacale e quanto rilevabile dalla documentazione inviata, in ordine al possesso dei requisiti per l'accesso allo strumento, l'azienda dovrà sottoscrivere, insieme ai lavoratori interessati dalla riduzione, un'apposita dichiarazione a conferma di quanto già dichiarato nell'accordo.

Si precisa che nel caso di acquisizione della domanda, nell'area riservata di FSBA, oltre il trentesimo giorno dall'inizio effettivo della riduzione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.

All'interno della domanda acquisita si potrà caricare, facoltativamente, copia del Libro Unico del Lavoro relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.

Alla domanda di prestazione verrà attribuito un protocollo, che sarà disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

Il termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti telematici si interrompe nel corso del mese di agosto e viene posticipato al mese di settembre.

L'E.B.A.S., qualora riscontrasse irregolarità nella presentazione telematica della domanda, potrà chiedere all'azienda (o a un suo intermediario), sempre tramite la procedura telematica, la revisione della stessa. L'azienda (o il suo intermediario), una volta ricevuta la notifica tramite PEC, dall'indirizzo fondofsba@pec.it, dovrà procedere all'integrazione o correzione dei dati e alla successiva conferma, entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della notifica, pena il rigetto della domanda.

Erogazione della prestazione.

L'EBAS, previa validazione telematica delle prestazioni erogabili, provvederà alla predisposizione e conferma dell'ordine di pagamento e all'invio dei dati a FSBA, che provvederà al pagamento tramite bonifico bancario. L'azienda riceverà una PEC di conferma contenente il riepilogo dettagliato dei pagamenti effettuati. L'E.B.A.S. provvederà ad informare i dipendenti in riduzione dell'avvenuto pagamento tramite mail (a questo fine l'azienda, in sede di compilazione dell'accordo sindacale dovrà accertarsi di aver inserito nell'apposita sezione, l'indirizzo mail di ciascun dipendente).

L'accredito del contributo, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge, verrà effettuato sul conto corrente dell'azienda che dovrà inserirlo in busta paga. Copia della busta paga firmata dai dipendenti in riduzione dovrà essere inviata all'E.B.A.S. per accedere alla successiva erogazione e in occasione dell'ultima erogazione.

Nel caso di dipendenti licenziati/dimissionari, l'erogazione verrà effettuata direttamente al lavoratore che riceverà la relativa Certificazione Unica (modello CU) da FSBA.

Nel caso in cui le risorse di FSBA non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Ripresa dell'attività produttiva.

L'azienda ha l'obbligo di comunicare a FSBA, tramite la procedura telematica, la ripresa produttiva al termine della prestazione (art. 15 del Regolamento di FSBA), pertanto in caso di cessazione dell'attività produttiva immediatamente successiva alla fruizione delle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.